

# CAMERA DEI DEPUTATI N. 3459

## PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**PAMPO, ALOI, AMORUSO, ARMANI, BENEDETTI VALENTINI, CARLESI, CARUSO, COLUCCI, CONTENTO, CONTI, CUSCUNÀ, DELMASTRO DELLE VEDOVE, FOTI, GALEAZZI, GISSI, IACOBELLIS, LANDOLFI, LO PORTO, LO PRESTI, LOSURDO, MANTOVANO, MARENGO, MENIA, MIGLIORI, MITOLO, NAPOLI, GIOVANNI PACE, ANTONIO PEPE, POLI BORTONE, PORCU, POLIZZI, RICCIO, SANTORI, TRINGALI, URSO**

Norme in materia di formazione professionale  
e di tutela previdenziale per i giovani

*Presentata il 20 marzo 1997*

ONOREVOLI COLLEGHI! — La proposta di legge che si sottopone all'attenzione del Parlamento ha lo scopo di assicurare ai giovani disoccupati una adeguata formazione professionale utile per l'occupazione, nonché l'apertura di una posizione previdenziale per consentire agli stessi la possibilità di costituirsi una pensione.

L'indice disoccupazione del nostro Paese è tale che preoccupa tutte le forze

politiche, economiche e sociali; quello relativo ai giovani è addirittura allarmante.

La situazione richiede interventi mirati anche per evitare che, da qui a qualche decennio, milioni di persone si trovino nelle condizioni di essere assistiti in quanto disoccupati e privi di qualsiasi rapporto previdenziale.

La proposta di legge tiene conto di questa realtà ed agevola, almeno per le famiglie che possono, la possibilità di con-

tribuire affinché, con la prosecuzione dei versamenti volontari, si possa dare a tutti la possibilità di costruirsi il proprio fondo pensionistico.

La proposta di legge mira, altresì, ad offrire ai giovani una adeguata formazione professionale soprattutto per ga-

rantire agli stessi quelle qualifiche necessarie di cui vi è domanda anche se manca l'offerta.

L'articolato, come si può rilevare, tiene conto di tutte le esigenze ed è improntato allo spirito di solidarietà da sempre dimostrato dal popolo italiano.

## PROPOSTA DI LEGGE

---

### ART. 1.

1. La presente legge ha la finalità di promuovere, in favore dei giovani dai quindici ai ventuno anni di età, la formazione professionale mediante specifici corsi della durata di tre anni da tenere presso le imprese operanti nel comune o nella provincia di residenza.

2. Le piccole e medie imprese, le imprese artigiane, commerciali e dei servizi possono gestire corsi di formazione e lavoro per i giovani di cui al comma 1 purché in possesso del titolo di studio della scuola dell'obbligo e dell'iscrizione nelle liste di collocamento. La gestione è assegnata alle imprese una sola volta salvo che sia richiesta dopo cinque anni.

3. Alle imprese che si dichiarano disponibili a gestire corsi di formazione si applica la fiscalizzazione degli oneri sociali per un numero di dipendenti pari a quello dei giovani impiegati nei corsi. Alle medesime imprese è, altresì, erogato un contributo regionale rapportato alla formazione che, comunque, non può essere superiore alle tre unità.

4. La domanda e l'offerta relative ai corsi di formazione e lavoro sono disciplinate dagli uffici periferici del Ministero del lavoro e della previdenza sociale; il controllo sulla applicazione della presente legge è esercitato dagli appositi servizi del Ministero del lavoro e della previdenza sociale.

5. La durata della formazione è triennale, con un orario giornaliero pari a quello previsto dalla relativa contrattazione del settore e comunque uguale a quello prevista per gli apprendisti. Durante il triennio ai giovani compete una retribuzione pari al 50 per cento di quella contrattuale. Tali importi sono a carico del bilancio dello Stato così come quelli pre-

videnziali. I compensi sono erogati mensilmente dagli uffici periferici del Ministero del lavoro e della previdenza sociale.

6. In caso di assunzione a tempo indeterminato dei giovani impegnati nell'attività di formazione, l'impresa ha diritto alla corrispondente fiscalizzazione degli oneri sociali per i primi due anni successivi all'assunzione.

#### ART. 2.

1. Ai giovani dai ventidue ai trenta anni di età, iscritti nelle liste di collocamento senza reddito proprio o con reddito familiare non superiore a due volte l'ammontare annuo del trattamento minimo del fondo pensioni lavoratori dipendenti, in caso di famiglia con uno o due figli, ovvero non superiore a tre volte il predetto ammontare in caso di famiglia con un numero di figli da tre a cinque, è riconosciuta la copertura assicurativa e previdenziale per un periodo non superiore a cinque anni.

2. Per famiglie numerose con oltre cinque figli il reddito non deve essere superiore a quattro volte l'ammontare ivi indicato.

#### ART. 3.

1. I soggetti non coniugati e senza prole che hanno superato i quarantacinque anni di età, che convivono ed assistono i propri genitori e che sono sprovvisti di reddito proprio o di lavoro o il cui reddito familiare è inferiore a due volte l'ammontare annuo del trattamento minimo del fondo pensioni lavoratori dipendenti, hanno diritto alla reversibilità di almeno una delle pensioni dei propri genitori, a modifica di quanto disposto dall'articolo 13 del regio decreto-legge 14 aprile 1939, n. 636, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 luglio 1939, n. 1272, come sostituito dall'articolo 22 della legge 21 luglio 1965, n. 903.

2. Ai soggetti di cui al comma 1 spetta la pensione di reversibilità più favorevole.

In caso di decesso di uno dei genitori, i medesimi soggetti usufruiscono comunque del relativo trattamento di reversibilità, anche di importo inferiore, fermo restando il diritto ad acquisire quello di importo superiore al momento del decesso dell'altro genitore. Il trattamento di reversibilità non spetta a colui che usufruisca dei benefici previsti dalla presente legge.

3. Alle pensioni di reversibilità previste dal presente articolo si applica quanto previsto nell'articolo 1, comma 41, della legge 8 agosto 1995, n. 335.

#### ART. 4.

1. Ferma restando l'obbligatorietà del servizio militare per tutti i cittadini italiani, i giovani che ne fanno esplicita richiesta possono svolgere servizio civile per un periodo pari alla leva militare presso centri per il recupero della tossicodipendenza ed enti morali senza fine di lucro per l'assistenza degli anziani.

2. Compete ai giovani di cui al comma 1 un importo in denaro pari a quello erogato ai giovani che svolgono servizio militare di leva.

3. La durata del servizio militare di leva è prolungata sino a quindici mesi, con il diritto per i giovani che scelgono tale servizio, su richiesta degli stessi, alla riconferma per un ulteriore periodo di pari durata.

4. Dopo i trenta mesi di servizio militare con relativa copertura previdenziale, ai giovani di cui al comma 3 è riservata una quota pari al 30 per cento delle disponibilità per la definitiva permanenza nel Ministero della difesa.

5. In caso di necessità ed urgenza il Ministero della difesa è tenuto ad agire in modo da soddisfare prima le esigenze militari. Garantite tali esigenze, può essere concesso il nulla osta per il servizio civile.

6. Il servizio civile è valutabile a tutti gli effetti come servizio prestato e conseguentemente valutabile ai fini concorsuali.

## ART. 5.

1. Ai giovani universitari, al compimento del corso di laurea, viene riconosciuta la copertura assicurativa e previdenziale per il periodo relativo al corso di laurea stesso.

## ART. 6.

1. A tutti i soggetti di cui alla presente legge è consentita la prosecuzione dei versamenti volontari ai fini pensionistici.

## ART. 7.

1. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge si provvede mediante i proventi di una apposita lotteria nazionale annuale che assume la denominazione di « Lotteria del lavoro e della solidarietà », istituita ed organizzata, in aggiunta alle lotterie previste ai sensi della legge 4 agosto 1955, n. 722, e successive modificazioni, secondo le modalità stabilite dalla medesima legge.

PAGINA BIANCA

